

RICCARDO DALLA VEDOVA

CODICE DELL'ECONOMO 2007

**LEGISLAZIONE COMPARATA
CANONICO CIVILE**

[Vai all'Introduzione](#)

[Vai al Codice](#)

[Vai all'Appendice](#)

[Vai all'Indice analitico alfabetico](#)

Collana "Le Guide"

**EDITO
RIALE
ITALIANA
200**

INTRODUZIONE

IL CODICE DELL'ECONOMO

Il Codice dell'Economo è un nuovo volume di utilizzazione pratica che riporta progressivamente la legislazione canonica e la legislazione civilistica italiana su specifici argomenti aggiornati alle ultime modifiche (matrimonio, compravendita, locazione ecc.).

La legislazione canonica è completata con l'indispensabile "Istruzioni in materia amministrativa 2005" della Conferenza Episcopale Italiana.

Gli argomenti selezionati sono stati ritenuti i più rilevanti e comuni, necessari nella quotidianità. Le tematiche e gli argomenti stimati di minor rilevanza od utilizzo sono stati omessi.

Questo volume di legislazione comparata si prospetta come un nuovo ed utile strumento per gli economi, parroci, avvocati, biblioteche e cultori della materia che hanno la necessità di reperire velocemente le norme nei due ordinamenti ed esaminarle congiuntamente per loro pratica attuazione.

L'opera è stata concepita in maniera snella ed essenziale tale da fornire però una risposta autoritativa per rinvenire immediatamente gli istituti canonici e civili riscontrandone le affinità e le differenze.

Il Codice non è esaustivo nella trattazione degli istituti canonici e giuridici in esame, ed è da considerarsi semplicemente quale testo di riferimento quale sorta di "vademecum" che consenta alle persone interessate di abbracciare, in uno sguardo d'insieme, i punti essenziali delle norme canoniche che hanno un riferimento nella legislazione civilistica italiana e di converso le leggi civili del diritto italiano recepite o richiamate che debbano essere conosciute dall'amministratore di ente ecclesiastico.

Il volume è corredato da un indice analitico alfabetico per argomenti delle norme contenute nel codice con rinvio immediato alla legislazione canonica ed a quella civile.

Ogni sforzo è stato diretto alla massima accuratezza e aggiornamento della legislazione vigente.

La pratica utilizzazione dell'opera radica i presupposti per un indispensabile strumento di lavoro, di studio e di consultazione, con l'augurio di un continuo, valido, quotidiano ausilio per l'utente.

Riccardo Dalla Vedova

Si ringraziano il Dott. Andrea Mezzetti e la Dott.ssa Miranda Cellentani per la collaborazione nella redazione del codice

ABITAZIONE

CODICE CANONICO

Can. 100 - La persona viene detta: abitante, nel luogo in cui è il suo domicilio; dimorante, nel luogo in cui ha il quasi-domicilio; forestiero, se si trova fuori del domicilio e del quasi-domicilio che ancora ritiene; girovago, se non ha in alcun luogo il domicilio o il quasi-domicilio.

Can. 101 - §1. Il luogo di origine del figlio, anche neofita, è quello in cui, quando il figlio è nato, i genitori avevano il domicilio o, mancando questo, il quasi-domicilio, oppure, se i genitori non avevano il medesimo domicilio o quasi-domicilio, l'aveva la madre.

§2. Se si tratta di un figlio di girovaghi, il luogo di origine è il luogo stesso della nascita; se di un esposto, è il luogo in cui fu trovato.

Can. 102 - §1. Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta per cinque anni completi.

§2. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi

se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi.

§3. Il domicilio o il quasi-domicilio nel territorio di una parrocchia è detto parrocchiale; nel territorio di una diocesi, anche se non in una parrocchia, diocesano.

Can. 103 - I membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica acquistano il domicilio nel luogo dove è situata la casa cui sono iscritti; il quasi-domicilio, nella casa in cui, a norma del can. 102, §2, dimorano.

Can. 104 - I coniugi abbiano in comune il domicilio o il quasi-domicilio; a motivo di legittima separazione o per altra giusta causa, entrambi possono avere un proprio domicilio o quasi-domicilio.

Can. 105 - §1. Il minorenni ritiene necessariamente il domicilio e il quasi-domicilio di colui, alla cui potestà è soggetto.

Uscito dall'infanzia può acquistare anche un proprio quasi-domicilio; e legittimamente emancipato a norma del diritto civile, anche un domicilio proprio.

§2. Chiunque per una ragione diversa dalla minore età è stato affidato legittimamente in tutela o in curatela di un altro, ha il domicilio e il quasi-domicilio del tutore o del curatore.

Can. 106 - Il domicilio e il quasi-domicilio si perdono con la partenza dal luogo con intenzione di non tornare, salvo il disposto del can. 105.

Can. 107 - §1. A ciascuno sia per il domicilio sia per il quasi-domicilio tocca il parroco e l'Ordinario proprio.

§2. Il parroco o l'Ordinario proprio del girovago è il parroco o l'Ordinario del luogo in cui il girovago dimora attualmente.

§3. Il parroco proprio di colui che non ha se non il domicilio o il quasi-domicilio diocesano, è il parroco del luogo in cui attualmente dimora.

Can. 967 - §1. Oltre al Romano Pontefice, anche i Cardinali godono per il diritto stesso della facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli; così i Vescovi, i quali se ne avvalgono lecitamente ovunque, a meno che, in un caso particolare, il Vescovo diocesano non ne abbia fatto divieto.

§2. Coloro che godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia in forza dell'ufficio, sia in forza della concessione dell'Ordinario del luogo di incardinazione o del luogo nel quale hanno il domicilio, possono esercitare la stessa facoltà ovunque, a meno che l'Ordinario del luogo, in un caso particolare, non abbia fatto divieto, ferme restando le disposizioni del can. 974, §§2 e 3.

§3. Per il diritto stesso hanno ovunque la medesima facoltà verso i membri e verso quanti vivono giorno e notte nella casa dell'istituto o della società, coloro che in forza dell'ufficio o della concessione del Superiore competente, a norma dei cann. 968, §2 e 969, §2, sono provvisti della facoltà di ricevere le confessioni; essi inoltre se ne avvalgono lecitamente, a meno che qualche Superiore maggiore per quanto riguarda i propri sudditi in un caso particolare non ne abbia fatto divieto.

Can. 12 - §1. Alle leggi universali sono tenuti dovunque tutti coloro per i quali sono state date.

§2. Dalle leggi universali invece, che non sono in vigore in un determinato territorio, sono esenti tutti quelli che si trovano attualmente in tale territorio.

§3. Alle leggi fatte per un territorio peculiare sono sottoposti coloro per i quali sono state date e che in esso hanno il domicilio o il quasi-domicilio e insieme attualmente vi dimorano, fermo restando il disposto del can. 13.

Can. 533 - §1. Il parroco è tenuto all'obbligo di risiedere nella casa parrocchiale in vicinanza della chiesa; tuttavia in casi particolari, per giusta causa, l'Ordinario del luogo può permettere che dimori altrove, soprattutto se si tratta di un'abitazione comune a più sacerdoti, purché si possa provvedere in modo opportuno e

adeguato all'adempimento degli incarichi parrocchiali.

§2. A meno che non sussista un motivo grave, il parroco può assentarsi ogni anno dalla parrocchia per ferie al massimo per un mese, continuo o interrotto; in questo tempo delle ferie non vengono computati i giorni che il parroco dedica una volta all'anno al ritiro spirituale; tuttavia, per assentarsi dalla parrocchia per un tempo superiore ad una settimana, il parroco è tenuto ad avvertirne l'Ordinario del luogo.

§3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme che assicurino, durante l'assenza del parroco, l'esercizio della cura pastorale della parrocchia tramite un sacerdote fornito delle debite facoltà.

Can. 543 - §1. Se a determinati sacerdoti viene affidata in solido la cura pastorale di una parrocchia o di più parrocchie contemporaneamente essi sono tenuti singolarmente, secondo i criteri da loro stessi stabiliti, all'obbligo di adempiere i compiti e le funzioni proprie del parroco di cui ai cann. 528, 529 e 530; la facoltà di assistere ai matrimoni come pure le facoltà di dispensa concesse al parroco per il diritto stesso, spettano a tutti, ma devono essere esercitate sotto la direzione del moderatore.

§2. Tutti i sacerdoti del gruppo:

1) sono tenuti all'obbligo della residenza;

2) di comune accordo stabiliscano i criteri secondo cui uno di loro celebra la Messa per il popolo, a norma del can. 533;

3) solo il moderatore rappresenta nei negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate al gruppo.

Can. 550 - §1. Il vicario parrocchiale è tenuto all'obbligo di risiedere nella parrocchia oppure, se è stato costituito per più parrocchie contemporaneamente, di risiedere in una di esse; tuttavia, per una giusta causa, l'Ordinario del luogo può permettere che risieda altrove, soprattutto se si tratta di una casa comune per più sacerdoti, purché ciò non rechi pregiudizio all'adempimento delle funzioni pastorali.

§2. L'Ordinario del luogo curi che si promuova, fra parroco e vicari, dove è possibile, una certa pratica di vita comune nella casa parrocchiale.

§3. Per quanto riguarda il periodo delle vacanze, il vicario parrocchiale ha gli stessi diritti del parroco.

Can. 283 - §1. I chierici, anche se non hanno un ufficio residenziale, non si allontanano dalla propria diocesi per un tempo notevole, che va determinato dal diritto particolare, senza la licenza almeno presunta dell'Ordinario proprio.

§2. Spetta ai chierici usufruire ogni anno di un tempo conveniente e sufficiente di ferie, determinato dal diritto universale o particolare.

Can. 629 - I Superiori risiedono ciascuno nella propria casa, e non se ne allontanano se non a norma del diritto proprio.

CODICE CIVILE

Art. 1022. Abitazione.

Chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Art. 1026. Applicabilità delle norme sull'usufrutto.

Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili all'uso e all'abitazione.

Art. 1004. Spese a carico dell'usufruttuario.

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

Art. 1005. Riparazioni straordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale,

argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

Art. 1008. Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario.

L'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.

Art. 1009. Imposte e altri pesi a carico del proprietario.

Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.

Art. 43. Domicilio e residenza.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 44. Trasferimento della residenza e del domicilio.

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

Art. 45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

Art. 46. Sede delle persone giuridiche.

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi

possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

Art. 47. Elezione di domicilio.

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

Art. 48. Curatore dello scomparso.

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

Art. 115. Matrimonio del cittadino all'estero

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

Art. 116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89 88, 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

Art. 146. Allontanamento dalla residenza familiare.

Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

Art. 106. Luogo della celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti

all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

ABORTO

CODICE CANONICO

Can. 1398 - Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica *latae sententiae*.

Can. 1041 - Sono irregolari a ricevere gli ordini:

- 1) chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero;
- 2) chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;
- 3) chi ha attentato al matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato al matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto;
- 4) chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;
- 5) chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita;

APPENDICE

1. L. 27 maggio 1929 n. 810.

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 (estratto).

Trattato fra la Santa Sede e l'Italia

1. L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, nel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

2. L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

3. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'Allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante.

Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si

asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

4. La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

5. Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiudere gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosi lo Stato italiano. [...]

8. L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibile l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le

stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

9. In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie di cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.[...]

11. Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.[...].

17. Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

18. I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso al pubblico.

19. I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

20. Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da

INDICE ANALITICO ALFABETICO

ABITAZIONE	
Codice canonico	<ul style="list-style-type: none"> - correlazione della persona con il territorio ove ha il domicilio, can. 100 - acquisto del domicilio parrocchiale o diocesano, can. 102 - domicilio dei religiosi e membri di società di vita apostolica, can. 103. - domicilio dei coniugi, can. 104 - il domicilio dei genitori determina il luogo d'origine del figlio, can. 101 - il domicilio determina il parroco e l'ordinario proprio, can. 107. - perdita del domicilio, can. 106. - in base al domicilio e alla dimora effettiva si è tenuti all'osservanza delle leggi territoriali, can. 12 - chi ha facoltà di ascoltare le confessioni nel proprio domicilio di regola la può esercitare ovunque, can. 967 - residenza dei parroci, can. 533 e 543 - residenza del vicario parrocchiale, can. 550 - residenza dei chierici secolari nella propria diocesi, can. 283 - residenza dei Superiori religiosi nella propria casa, can. 629
Codice civile	<ul style="list-style-type: none"> - abitazione, art. 1022 - applicabilità delle norme sull'usufrutto, art. 1026 - spese a carico dell'usufruttuario, art. 1004 - riparazioni straordinarie, art. 1005 - imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario, art. 1008. - imposte e altri pesi a carico del proprietario, art. 1009 - domicilio e residenza, art. 43

- trasferimento della residenza e del domicilio, art. 44
- domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto, art. 45
- sede delle persone giuridiche, art. 46
- elezioni di domicilio, art. 47
- curatore dello scomparso, art. 48
- matrimonio del cittadino all'estero, art. 115
- matrimonio dello straniero nella repubblica, art. 116
- allontanamento dalla residenza familiare, art. 146
- luogo della celebrazione, art. 106

ADOZIONE

- Codice civile
- adozione, can. 110
 - impedimento al matrimonio, can. 1094
- Codice canonico
- parentela, affinità, adozione e affiliazione, art. 87
 - matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88, art. 117
 - condizione, art. 291
 - divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio, art. 293
 - pluralità di adottati o di adottanti, art. 294
 - adozione da parte del tutore, art. 295
 - consenso per l'adozione, art. 296
 - assenso del coniuge o dei genitori, art. 297
 - decorrenza degli effetti dell'adozione, art. 298
 - cognome dell'adottato, art. 299
 - diritti e doveri dell'adottato, art. 300
 - diritti di successione, art. 304
 - revoca dell'adozione, art. 305
 - revoca per indegnità dell'adottato, art. 306

- revoca per indegnità dell'adottante, art. 307
- decorrenza degli effetti della revoca, art. 309
- manifestazione del consenso, art. 311
- accertamenti del tribunale, art. 312
- provvedimento del tribunale, art. 313
- pubblicità, art. 314
- legittimari, art. 536
- successione dei figli legittimati e adottivi, art. 567
- obbligo tra adottante e adottato, art. 436

ABORTO.

- Codice canonico
- chi procura l'aborto *effectu secutu* incorre nella pena di scomunica *latae sententiae*, can. 1398
 - chi procura l'aborto o vi collabora è irregolare per la ricezione degli ordini sacri, can. 1041, 1044
 - i consacrati e i membri di società di vita apostolica rei di procurato aborto devono essere dimessi dall'istituto, cann.695, 729, 746
- Civile
- norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, legge 22-5-1978 n. 194 (estratto)

AFFINITÀ

- Codice canonico
- definizione e computo, can. 109
 - impedimento dirimete il matrimonio, can. 1092
 - causa di astensione dal giudizio dei ministri del tribunale, can. 1448
 - causa di ricasazione dei medesimi, can. 1449
- Codice civile
- affinità, art. 78
 - parentela, affinità, adozione e affiliazione, art. 87
 - istanza d'interdizione o di inabilitazione, art. 417

- persone obbligate, art. 433
- cessazione dell'obbligo tra affini, art. 434

ALIENAZIONE

- Codice canonico
- alienazione dei beni ecclesiastici in generale:
diritto della Chiesa, can. 1254, 1255
 - in quali casi si richiede la licenza per la alienazione,
1291, 1292 §§ 1 e 2, 1295, 1297,
 - condizioni per la licenza, cann. 127, 1292 §§ 3 e 4
 - altri requisiti, cann. 1293, 1294, 1298
 - osservanza delle leggi civili, can. 22
 - alienazione dei beni degli istituti religiosi, cann. 634, 638,
e delle società di vita apostolica, can. 741
 - alienazione delle reliquie e delle immagini, can 1190
 - alienazione fatta illegittimamente, cann. 1296, 1377
- Codice civile
- atti che devono farsi per iscritto, art. 1350
 - divieto di alienazione, art. 1379
 - nozione, art. 1470
 - divieti speciali i comprare, art. 1471
 - vendita i cose future, art. 1472
 - determinazione del prezzo affidata ad un terzo, art. 1473
 - mancanza di determinazione espressa del prezzo, art. 1474
 - spese della vendita, 1475
 - obbligazioni principali del venditore, art. 1476
 - consegna della cosa, art. 1477
 - vendita di cosa altrui, art. 1478
 - buona fede del compratore, 1479
 - vendita di cosa parzialmente di altri, 1480
 - pericolo di rivendica, art. 1481

- cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli, art. 1482
- evizione totale della cosa, art. 1483
- evizione parziale, art. 1484
- chiamata in causa del venditore, art. 1485
- responsabilità limitata del venditore, art. 1486
- modificazione o esclusione convenzionale della garanzia, art. 1487
- effetti dell'esclusione della garanzia, art. 1488
- cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, art. 1489
- garanzia per i vizi della cosa venduta, art. 1490
- esclusione della garanzia, art. 1491
- effetti della garanzia, art. 1492
- effetti della risoluzione del contratto, art. 1493
- risarcimento del danno, art. 1494
- termini e condizione per l'azione, art. 1495
- vendita di animali, art. 1496
- mancanza di qualità, art. 1497
- pagamento del prezzo, art. 1498
- interessi compensativi sul prezzo, art. 1499
- patto di riscatto, art. 1500
- termini, art. 1501
- obblighi del riscattante, art. 1502
- esercizio del riscatto, art. 1503
- effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti, art. 1504
- diritti costituiti dal compratore sulla cosa, art. 1505
- riscatto di parte indivisa, art. 1506
- vendita congiuntiva di cosa indivisa, art. 1507
- vendita separata di cosa indivisa, art. 1508
- riscatto contro gli eredi del compratore, art. 1509

- luogo della consegna, art. 1510
- denuncia nella vendita di cose da trasportare, art. 1511
- garanzia di buon funzionamento, art. 1512
- accertamento dei difetti, art. 1513
- deposito della cosa venduta, art. 1514
- esecuzione coattiva per inadempimento del compratore, art. 1515
- esecuzione coattiva per inadempimento del venditore, art. 1516
- risoluzione di diritto, art. 1517
- normale determinazione del risarcimento, art. 1518
- restituzione di cose non pagate, art. 1519
- vendita con riserva di gradimento, art. 1520
- vendita a prova, 1521
- vendita su campione e su tipo i campione, art. 1522
- passaggio della proprietà e dei rischi, art. 1523
- opponibilità della riserva di proprietà nei confronti dei terzi, art. 1524
- inadempimento del compratore, art. 1525
- risoluzione del contratto, art. 1526
- consegna, 1527
- pagamento del prezzo, art. 1528
- rischi, art. 1529
- pagamento contro documenti a mezzo di banca, art. 1530
- interessi, dividendi e diritto i voto, art. 1531
- diritto di opzione, art. 1532
- estrazione per premi o rimborsi, art. 1533
- versamenti richiesti sui titoli, art. 1534
- proroga dei contratti a termine, art. 1535
- inadempimento, art. 1536
- vendita a misura, art. 1537

- vendita a corpo, art. 1538
- recesso dal contratto, art. 1539
- vendita cumulativa di più immobili, art. 1540
- prescrizione, art. 1541
- garanzia, art. 1542
- forme, art. 1543
- obblighi del venditore, art. 1544
- obblighi del compratore, art. 1545
- responsabilità per debiti ereditari, art. 1546
- altre forme di alienazione di eredità, art. 1547

AMMINISTRAZIONE

- Codice canonico
- dei beni temporali, norme generali, cann. 1273 - 1289
 - l'amministrazione è diritto della Chiesa, can. 1254 §1
e delle persone giuridiche, cann. 1255, 1279 § 1
 - cause in foro civile, can. 1288
 - cauzioni e inventario, can. 1283
 - obbligo del rendiconto, can. 1287
 - amministrazione ordinaria e straordinaria,
cann. 1277, 1281 § 2, 1285
 - vigilanza e intervento del vescovo, cann. 1276, 1277, 1279 § 2
 - amministrazione del seminario, can. 259
 - amministrazione della parrocchia, cann. 532, 1741 n. 5
 - amministrazione dei santuari, can. 1232 § 2
 - amministrazione di pie volontà e fondazioni, can. 1300
 - amministrazione nelle associazioni di fedeli:
pubbliche, can. 319 § 1, private, can. 325 § 1
 - amministrazione negli istituti secolari, can. 718
 - amministrazione nelle società di vita apostolica, can. 741 §§ 1 e 2

	- amministrazione negli istituti religiosi, cann. 634 § 1, 635 §§ 1 e 2
	- i religiosi devono cedere l'amministrazione prima di fare la professione, can. 668 § 1
	- amministrazione nei monasteri sui iuris e nelle case religiose di diritto diocesano, can. 637
	- amministrazione di fondi provenienti da diverse diocesi, can. 1275
Codice civile	- responsabilità degli amministratori, art. 18
	- divieto di nuove operazioni, art. 29
	- impiego ed amministrazione del fondo, art. 168
	- regolamento della comunione e nomina di amministratore, art. 1106
	- nomina e revoca dell'amministratore, art. 1129
	- attribuzioni dell'amministratore, art. 1130
	- rappresentanza, art. 1131
	- dissenso dei condomini rispetto alle liti, art. 1132
	- provvedimenti presi dall'amministratore, art. 1133
	- spese fatte dal condominio, art. 1134
	- attribuzioni dell'assemblea dei condomini, art. 1135
	- costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni, art. 1136
	- impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, art. 1137
	- regolamento di condominio, art. 1138
	- rinvio alle norme sulla comunione, art. 1139
ASSICURAZIONE	
Codice canonico	- assicurazione del religioso, i proventi vanno all'istituto, can. 668
	- assicurazione sui beni ecclesiastici, can. 1284
Codice civile	- nozione, art. 1882
	- esercizio delle assicurazioni, art. 1883
	- efficacia della proposta, art. 1887
	- prova del contratto, art. 1888

- polizze all'ordine e al portatore, art. 1889
- assicurazione in nome altrui, art. 1890
- assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, art. 1891
- dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave, art. 1892
- dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave, art. 1893.
- assicurazione in nome o per conto di terzi, art. 1894
- inesistenza del rischio, art. 1895
- cessazione del rischio durante l'assicurazione, art. 1896
- diminuzione del rischio, art. 1897
- aggravamento del rischio, art. 1898
- durata dell'assicurazione, art. 1899.
- sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato
o dei dipendenti, art. 1900
- mancato pagamento del premio, art. 1901
- agenti di assicurazione, art. 1903
- assicurazione sulla vita propria o di un terzo, art. 1919
- assicurazione a favore di un terzo, art. 1920
- revoca del beneficio, art. 1921.
- decadenza dal beneficio, art. 1922
- diritti dei creditori e degli eredi, art. 1923
- mancato pagamento dei premi, art. 1924
- riscatto e riduzione della polizza, art. 1925
- cambiamento di professione dell'assicurato, art. 1926

ASSOCIAZIONI

- Codice canonico
- ogni associazione abbia propri statuti e si scelga un nome, can. 304
 - consenso dell'autorità ecclesiastica competente
perché una associazione possa assumere il nome
di cattolica, can. 300

- se l'associazione partecipa al carisma di un istituto religioso può prendere il nome di "terz'ordine", can. 303
- associazione di fedeli: definizione e fini, can. 298
- diritto di fondare e dirigere una associazione con finalità caritative o di pietà, can. 299
- vigilanza dell'autorità sulla associazione, can. 305
- particolare cura degli istituti di vita consacrata dai quali dipende l'associazione, can. 311
- diritti, privilegi, indulgenze, can. 306
- ammissione, can. 307
- dimissione, can. 308
- autonomia, can. 309
- associazione di chierici, can. 302
- associazione di laici: norme speciali, can. 327, 328, 329
- associazione privata: direzione e presidenza, can. 321
- personalità giuridica, can. 322
- autonomia e vigilanza dell'autorità, can. 323
- designazione del Moderatore a scelta del consigliere spirituale, can. 324
- amministrazione di beni, can. 325
- estinzione, can. 326
- associazione pubblica can. 301
- erezione, can. 312
- personalità giuridica, can. 313
- approvazione e revisione degli statuti, 314
- iniziative, can. 315
- ammissione e dimissione dei membri, can. 316
- designazione del moderatore e nomina dell'assistente ecclesiastico, can. 317

Codice civile

- designazione del commissario e rimozione del moderatore, can. 318.
- estinzione, can. 320
- atto costitutivo, art. 14
- revoca dell'atto costitutivo della fondazione, art. 15.
- atto costitutivo e statuto. Modificazioni, art. 16.
- responsabilità degli amministratori, art. 18
- limitazioni del potere di rappresentanza, art. 19
- convocazione dell'assemblea delle associazioni, art. 20
- deliberazioni dell'assemblea, art. 21
- azioni di responsabilità contro gli amministratori, art. 22
- annullamento e sospensione delle deliberazioni, art. 23
- recesso ed esclusione degli associati, at. 24
- controllo sull'amministrazione delle fondazioni, art. 25
- coordinamento di attività e unificazione di amministrazione, art. 26
- estinzione della persona giuridica, art. 27
- trasformazione delle fondazioni, art. 28.
- divieto di nuove operazioni, art. 29
- liquidazione, art. 30
- devoluzione dei beni, art. 31
- devoluzione dei beni con destinazione particolare, art. 32
- registrazione delle persone giuridiche, art. 33
- disposizione penale, art. 35.
- ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute, art. 36
- fondo comune, art. 37
- obbligazioni, art. 38
- comitati, art. 39
- responsabilità degli organizzatori, art. 40

- responsabilità dei componenti, rappresentanza in giudizio, can. 41
- diversa destinazione dei fondi, art. 42

BENI

- Codice canonico
- beni temporali: della Chiesa, della Sede Apostolica, delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono *"beni ecclesiastici"*, regolati dal libro V del Codice e dagli statuti propri, can. 1257 § 1.
 - diritto nativo e finalità della Chiesa quanto ai beni, can. 1254
 - soggetti capaci e proprietà, cann. 1255, 1256
 - beni di persone giuridiche private, can. 1257 § 2
- Codice civile
- nozione, art. 810
 - distinzione dei beni, art. 812
 - distinzione dei diritti, art. 813
 - energie, art. 814
 - beni mobili iscritti in pubblici registri, 815
 - universalità di mobili, art. 816
 - pertinenze, art. 817
 - regime delle pertinenze, art. 818
 - diritti dei terzi sulle pertinenze, art. 819
 - usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, art. 1158
 - usucapione decennale, art. 1159
 - usucapione delle universalità di mobili, art. 1160.
 - usucapione dei beni mobili, art. 1161
 - usucapione dei beni mobili iscritti in pubblici registri , art. 1162
 - vizi del possesso, art. 1163
 - intervensione del possesso, art. 1164
 - applicazione di norme sulla prescrizione, art. 1165

- inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore, art. 1166
- interruzione dell'usucapione art. 1167

BENI CULTURALI

- Codice canonico
 - testimonianze votive dell'arte e della pietà popolare, can. 1234
 - inventario dei beni culturali, can. 1283
- Civile
 - codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

CHIESA

- Codice canonico
 - edificio sacro: destinato al culto, can. 1214
 - dedicazione e benedizione, can. 1217
 - deve avere un titolo, can. 1218
 - consenso scritto del Vescovo per la costituzione di una Chiesa, can. 1215
 - l'ingresso alla Chiesa deve essere libero gratuito, can. 1221
 - in quali casi la Chiesa può essere ridotta ad uso profano, can. 1222
 - la Chiesa legittimamente dedicata è il luogo proprio della celebrazione e di tutti gli atti di culto divino, salvi i diritti parrocchiali, can. 1219
 - il vicario foraneo deve vigilare perché si curi il decoro e la pulizia della Chiesa, can. 1220
- Codice civile
 - beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto, art. 831

CIMITERO

- Codice canonico
 - benedizione dei cimiteri, cann. 1240, 1241 § 2
 - cimiteri delle parrocchie, di istituti religiosi o di altre persone giuridiche o famiglie, can. 1241
 - sepoltura nei cimiteri, 1242

	- disciplina da osservarsi nei cimiteri secondo il diritto particolare, can. 1243
Codice civile	- beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali, art. 824
CONCERTI NELLE CHIESE.	
Codice canonico	- concerti nelle chiese, can. 1210
CEI - Istruzioni in materia amministrativa (2005)	- concerti in edifici di culto, n. 130.
CONTRATTO	
Codice canonico	- norme per i contratti, cann. 1290-1298
	- diritti acquisiti per contratto da tenere in considerazione nella rimozione dell'ufficio, can. 192
	- contratto di lavoro, can. 1286.
	- contratto di assicurazione per la conservazione dei beni ecclesiastici, can. 1284
	- competenza giudiziale in ragione del contratto, can. 1411
Codice civile	- autonomia contrattuale, art. 1322
	- indicazione dei requisiti, art. 1325
	- conclusione del contratto, art. 1326.
	- esecuzione prima della risposta dell'accettante, art. 1327
	- revoca della proposta e dell'accettazione, art. 1328
	- proposta irrevocabile, art. 1329.
	- opzione, art. 1331
	- adesione di altre parti al contratto, art. 1332
	- efficacia degli atti unilaterali, art. 1334
	- presunzione di conoscenza, art. 1335.
	- trattative e responsabilità precontrattuale, art. 1337

- conoscenza delle cause d'invalidità, art. 1338
- inserzione automatica di clausole, art. 1339
- clausole d'uso, art. 1340
- condizioni generali di contratto, art. 1341
- contratto concluso mediante moduli o formulari, art. 1342.
- causa illecita, art. 1343
- contratto in frode alla legge, art. 1344
- motivo illecito, art. 1345
- requisiti, art. 1346
- possibilità sopravvenuta dell'oggetto, art. 1347.
- cose future, art. 1348.
- determinazione dell'oggetto, art. 1349
- atti che devono farsi per iscritti, art. 1350.
- contratto preliminare, art. 1351
- forme convenzionali, art. 1352
- trascrizione di contratti preliminari, art. 2645-bis
- credito per mancata esecuzione di contratti preliminari, art. 2775-bis.
- ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare, art. 2825-bis.
- esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, art. 2932 ...
- contratto condizionale, art. 1353
- condizioni illecite o impossibili, art. 1354
- condizione meramente potestativa, art. 1355
- pendenza della condizione, art. 1356
- atti di disposizione in pendenza della condizione, art. 1357.
- comportamento delle parti nello stato di pendenza, art. 1358
- avveramento della condizione, art. 1359
- retroattività della condizione, art. 1360
- atti di amministrazione, art. 1361.

- intenzione dei contraenti, art. 1362
- interpretazione complessiva delle clausole, art. 1363
- espressioni generali, art. 1364
- indicazioni esemplificative, art. 1365
- interpretazione di buona fede, art. 1366
- conservazione del contratto, art. 1367
- pratiche generali interpretative, art. 1368
- espressioni con più sensi, art. 1369
- interpretazione contro l'autore della clausola, art. 1370
- regole finali, art. 1371
- efficacia del contratto, art. 1372
- recesso unilaterale, art. 1373
- integrazione del contratto, art. 1374
- esecuzione di buona fede, art. 1375
- cause di nullità di contratto, art. 1418
- nullità parziale, art. 1419
- nullità nel contratto plurilaterale, art. 1420
- legittimazione all'azione di nullità, art. 1421
- imprescrittibilità dell'azione di nullità, art. 1422
- inammissibilità della convalida, art. 1423
- conversione del contratto nullo, art. 1424
- incapacità delle parti, art. 1425
- raggiri usati dal minore, art. 1426
- errore, violenza e dolo, art. 1427
- rilevanza dell'errore, art. 1428
- errore essenziale, 1429
- errore di calcolo, art. 1430
- errore riconoscibile, art. 1431

- violenza, art. 1434
- caratteri della violenza, art. 1435
- violenza diretta contro terzi, art. 1436
- timore riverenziale, art. 1437
- minaccia di far valere un diritto, art. 1438
- dolo, art. 1439
- dolo incidente, art. 1440
- legittimazione, art. 1441
- prescrizione, art. 1442
- ripetizione contro il contraente incapace, art. 1443
- convalida, art. 1444
- effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi, art. 1445
- annullabilità nel contratto plurilaterale, art. 1446
- contratto concluso in istato di pericolo, art. 1447
- azione generale di rescissione per lesione, art. 1448
- prescrizione, art. 1449
- offerta di modificazione del contratto, art. 1450
- inammissibilità della convalida, art. 1451
- effetti della rescissione rispetto ai terzi, art. 1452
- risolvibilità del contratto per inadempimento, art. 1453
- diffida ad adempiere, art. 1454
- importanza dell'inadempimento, art. 1455
- clausola risolutiva espressa, art. 1456
- termine essenziale per una delle parti, art. 1457
- effetti della risoluzione, art. 1458
- risoluzione nel contratto plurilaterale, art. 1459
- eccezione d'inadempimento, art. 1460
- mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, art. 1461

- clausola limitativa della proponibilità di eccezioni, art. 1462
- impossibilità totale, art. 1463
- impossibilità parziale, art. 1464
- contratto con effetti traslativi o costitutivi, art. 1465
- impossibilità nel contratto plurilaterale, art. 1466
- contratto con prestazioni corrispettive, art. 1467
- contratto on obbligazioni di una sola parte, art. 1468
- contratto aleatorio, art. 1469

CURATORE

- Codice canonico
- curatore nel processo, can. 1478
 - curatore costituito dalla autorità civile, can. 1479

- Codice civile
- curatore dello scomparso, art. 48
 - rimozione dall'amministrazione, art. 334
 - curatore dell'emancipato, art. 392
 - capacità dell'inabilitato, art. 166
 - scioglimento del matrimonio, art. 149
 - tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato, art. 424
 - poteri, art. 486
 - nomina del curatore, art. 508
 - nomina del curatore, art. 528
 - cessazione della curatela per accettazione dell'eredità, art. 532
 - divieti speciali di comprare, art. 1471

DEFUNTO

- Codice canonico
- in ogni parrocchia si deve tenere il libro dei defunti, cann. 535 e 1182
 - applicazione per i defunti della Messa, can. 901
e delle indulgenze, can. 994

	- iniziativa e citazione dell'erede delle parti defunte in pendenza di causa o a causa conclusa, can. 1518
Codice civile	- legittimazione dei figli premorti, art. 282
	- riconoscimento di un figlio premorto, art. 255
	- poteri del chiamato prima dell'accettazione, art. 460
	- nozione, art. 467
	- oggetto della separazione, art. 512
	- separazione contro i legatari di specie, art. 513
	- rapporti tra creditori separatisti e non separatisti, art. 514
	- cessazione della separazione, art. 515
	- termine per l'esercizio del diritto alla separazione, art. 516
	- separazione riguardo ai mobili, art. 517
	- separazione riguardo agli immobili, art. 518
	- iscrizione sui beni del defunto, art. 2829
DONAZIONE	
Codice canonico	- donazione di beni ad associazioni private, can. 325
	- donazione fiduciaria per cause pie, can. 1302
	- donazioni votive fatte alla Chiesa, cann. 638 e 1292
	- donazioni dei fedeli fatte alla Chiesa, can. 1261
	- donazioni consentite agli amministratori, can. 1285
Codice civile	- definizione, art. 769
	- donazione remuneratoria, art. 770
	- donazione di bei futuri, art. 771
	- donazione di prestazioni periodiche, art. 772
	- donazione a più donatori, art. 773
	- capacità di donare, art. 774
	- donazione fatta da persona incapace di intendere e di volere, art. 775

- donazione fatta dall'inabilitato, art. 776
- donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci, art. 777
- mandato a donare, art. 778
- donazione a favore del tutore o protutore, art. 779
- forma della donazione, art. 782
- donazioni di modico valore, art. 783
- donazione a nascituri, art. 784
- donazione in riguardo di matrimonio, art. 785
- errore sul motivo della donazione, art. 787
- motivo illecito, art. 788
- inadempimento o ritardo nell'esecuzione, art. 789
- riserva di disporre di cose determinate, art. 790
- condizione di reversibilità, art. 791
- effetti della reversibilità, art. 792
- donazione modale, art. 793
- onere illecito o impossibile, art. 794
- divieto di sostituzione, art. 795
- riserva di usufrutto, art. 796
- garanzia per evizione, art. 797
- responsabilità per vizi della cosa, art. 798
- conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle, art. 799
- cause di revocazione, art. 800
- revocazione per ingratitudine, art. 801
- termini e legittimazione ad agire, art. 802
- revocazione per sopravvenienza di figli, art. 803
- termine per azione, art. 804
- donazioni irrevocabili, art. 805
- inammissibilità della rinuncia preventiva, art. 806

- effetti della revocazione, art. 807
- effetti nei riguardi dei terzi, art. 808
- norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità, art. 809

EREDE

- Codice canonico - adempimento alla volontà del testatore, can. 1299
- Codice civile - disposizioni a titolo universale e a titolo particolare, art. 588

ERRORE

- Codice canonico
 - errore sulle leggi irritanti e inabilitanti, can. 15
 - errore nella esecuzione di un atto amministrativo, can. 45
 - errore nel rescritto, can. 66
 - valore e rescindibilità dell'atto giuridico posto per errore, can. 126
 - rinuncia fatta per errore sostanziale, can. 188
 - validità del matrimonio celebrato commettendo errore di persona o circa una qualità della medesima, can. 1097
 - validità del matrimonio celebrato commettendo errore circa l'unità, l'indissolubilità, la dignità sacramentale, can. 1099
 - errore nella violazione della legge o del precetto, cann. 1323, 1324
 - errore dottrinale, can. 754
 - errore comune di fatto o di diritto
- Codice civile
 - violenza ed errore, art. 122
 - impugnazione per errore, art. 1483
 - violenza, dolo, errore, art. 624
 - erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione, art. 625
 - errore sul motivo della donazione, art. 787
 - errore di diritto, art. 1969
 - indebito soggettivo, art. 2036

- errore, violenza e dolo, art. 1427
- mantenimento del contratto rettificato, art. 1432
- prescrizione, art. 1442

FERIE

- Codice canonico - ferie spettanti ai chierici, can. 283
- Codice civile - periodo di riposo, art. 2243

IMPOTENZA

- Codice canonico - impotenza coeundi, can. 1084
- nelle cause sull'impotenza di norma il giudice deve servirsi di uno o più periti, can. 1680
- Codice civile - violenza ed errore, art. 122
- disconoscimento di paternità, art. 235

ISTITUTO RELIGIOSO

- Codice canonico istituti di vita consacrata:
 - nozione, can. 573
 - pluralità e varietà, can. 577
 - fedele custodia dei progetti dei fondatori, can. 578
 - promozione da parte di tutti i fedeli, can. 574
 - ammissione, can. 597
 - incardinazione, can. 268
 - erezione da parte dei Vescovi, can. 579
 - Il R. Pontefice è il Superiore Supremo di tutti gli Istituti di Vita Consacrata*
 - esimente dal governo degli ordinari del luogo, can. 591
 - potestà dei Superiori e Capitoli, can. 596
 - giusta autonomia e vita di governo, can. 586

- modo proprio di ciascun Istituto di Vita Consacrata di vivere i consigli evangelici, cann.598-601
- vita fraterna, can. 602
- collaborazione alla evangelizzazione, can. 758
- collaborazione all'azione missionaria della Chiesa, can. 783
- aggregazione, can. 580
- competenza circa fusione, unione e confederazione, can. 582
- soppressione in tutto o in parte, cann. 584, 585
- relazione alla Sede Apostolica, can. 592
- validità delle norme per entrambi i sessi, can. 606
- membri partecipanti al sinodo diocesano, can. 463
- membri partecipanti al consiglio pastorale, can. 512
- vita eremitica o anacoretica, can. 603
- istituti di diritto pontificio e diocesano:*
- nozione, can. 589
- dipendenza diretta dalla Sede Apostolica degli Istituti di diritto pontificio, can. 593
- speciale curia del Vescovo, can. 594
- Istituti religiosi:*
- definizione, can. 607
- personalità giuridica *ipso iure*, can. 634
- erezione delle case di Istituti religiosi, can. 609
- oratorio, can. 608
- cambio di destinazione, can. 612
- soppressione, can. 616
- costituzione di province, can. 621
- elezione e nomina dei Moderatori, can. 625
- elezione e nomina dei Superiori, can. 626
- capitoli, can. 631

- capacità patrimoniale ed amministrazione, cann. 634,-636, 668
- incardinazione di un chierico, can. 266
- possibilità per i membri di aderire ad un'associazione, can. 307
- possibilità per i membri di passare ad un altro Istituto, cann. 684, 685.
- uscita dall'Istituto, escaustrazione e dimissione, cann. 686-704
- coordinamento delle opere e attività apostoliche, cann. 680, 681
- Istituti secolari:*
- definizione, can. 710
- vincoli sacri e secolarità, can. 712
- apostolato e modalità di vita dei membri , cann. 713 e 714
- incardinazione di chierici e dipendenza dal Vescovo diocesano, cann. 266, 268, 715.
- costituzione, governo e moderatori, can. 717
- espressione e promozione della povertà evangelica, can. 718
- unità, fraternità e vita spirituale, cann. 716, 719.
- formazione, can. 724.
- associazione di fedeli esterni, can. 725
- competenza e requisiti per la valida ammissione, cann. 720, 721
- prova iniziale, incorporazione temporanea o definitiva o perpetua, cann. 722, 723
- indulto di uscita dall'Istituto, dimissione e passaggio ad altro Istituto, cann 726-730, 684
- Diritto civile - disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (estratto), L. 20 maggio 1985, n. 222 (artt. 1, 3, 5, 16)
- LAVORO
- Codice canonico - nell'affidare lavoro si rispettino le leggi civili, cann. 231 §2, 1286.
- remunerazione del lavoro, cann. 231 §, 281, 384, 1286
- obbligo di astenersi dal lavoro nei giorni di festa, can. 1247.

	- malattia del religioso contratta per cause di lavoro non impedisce la sua ammissione, can. 689
Codice civile	- del lavoro, art. 2060
	- norme applicabili, art. 2239
	- assunzione in prova
	- violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro, art. 2098
	- retribuzione, art. 2099
	- obbligatorietà del cottimo, art. 2100
	- tariffe di cottimo, art. 2101
	- partecipazione agli utili, art. 2102
	- mansioni del lavoratore, art. 2103
	- diligenza del prestatore di lavoro, art. 2104
	- obbligo di fedeltà, art. 2105
	- sanzioni disciplinari, art. 2106
	- orario di lavoro, art. 2107
	- lavoro straordinario e notturno, art. 2108
	- periodo di riposo, art. 2109
	- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, art. 2110
	- servizio militare, art. 2111
	- mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, art. 2112
	- rinunzie e transazioni, art. 2113
	- previdenza ed assistenza obbligatorie, art. 2114
	- contribuzioni, art. 2115
	- prestazioni, art. 2116
	- fondi speciali per la previdenza e l'assistenza, art. 2117
	- recesso dal contratto a tempo indeterminato, art. 2118
	- recesso per giusta causa, art. 2119

- disciplina del trattamento di fine rapporto, art. 2120.
- computo dell'indennità di mancato preavviso, art. 2121.
- indennità in caso di morte, art. 2122.
- forme di previdenza, art. 2123.
- certificato di lavoro, art. 2124.
- patto di non concorrenza, art. 2125.
- prestazioni di fatto con violazioni di legge, art. 2126.
- divieto di interposizione nel lavoro a cottimo, art. 2127.
- lavoro a domicilio, art. 2128.
- contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici, art. 2129.
- durata del tirocinio, art. 2130.
- retribuzione, art. 2131.
- istruzione professionale, art. 2132.
- attestato di tirocinio, art. 2133.
- norme applicabili al tirocinio, art. 2134.
- del lavoro domestico, norme applicabili, art. 2240.
- periodo di prova, art. 2241.
- vitto, alloggio, assistenza, art. 2242.
- periodo di riposo, art. 2243.
- recesso, art. 2244.
- indennità di anzianità, art. 2245.
- certificato di lavoro, art. 2246.

LOCAZIONE.

- Codice canonico
- locazione dei beni della Chiesa: avvenga secondo le norme stabilite dalla Conferenza Episcopale, can. 1297, e con licenza dell'Autorità se fatta dagli amministratori e loro congiunti, 1298.
 - Istruzioni in materia amministrativa CEI 2005, artt. 67, 68 e 27.
- Codice civile
- nozione, art. 1571.

- locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria
amministrazione, art. 1572
- durata della locazione, art. 1573
- locazione senza determinazione di tempo, art. 1574
- obbligazioni principali del locatore, art. 1575
- mantenimento della cosa in buono stato locativo, art. 1576
- necessità di riparazioni, art. 1577
- vizi della cosa locata, art. 1578
- limitazioni convenzionali della responsabilità, art. 1579
- cose pericolose per la salute, art. 1580
- vizi sopravvenuti, art. 1581
- divieto d'innovazione, art. 1582
- mancato godimento per riparazioni urgenti, art. 1583
- diritti del conduttore in caso di riparazioni, art. 1584
- garanzia per molestie, art. 1585
- pretese da parte di terzi, art. 1586
- obbligazioni principali del conduttore, art. 1587
- perdita e deterioramento della cosa locata, art. 1588
- incendio di cosa assicurata, art. 1589
- restituzione della cosa locata, art. 1590
- danni per ritardata restituzione, art. 1591
- miglioramenti, art. 1592
- addizioni, art. 1593
- sublocazione o cessione della locazione, art. 1594
- rapporti tra il locatore ed il subconduttore, art. 1595
- fine della locazione per lo spirare del termine, art. 1596
- rinnovazione tacita del contratto, art. 1597
- garanzie della locazione, art. 1598
- trasferimento a titolo particolare della cosa locata, art. 1599

- detenzione anteriore al trasferimento, art. 1600
- risarcimento del danno al conduttore licenziato, art. 1601
- effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente, art. 1602
- clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione, art. 1603
- vendita della cosa locata con patto di riscatto, art. 1604
- Leggi speciali
 - disciplina delle locazioni di immobili urbani (estratto).
L. 27 luglio 1978, n. 392 (artt. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 32, 34, 38).
 - disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo (estratto). L. 9 dicembre 1998, n. 431.(art. 2)

MATRIMONIO

- Codice canonico
 - descrizione, fini, inseparabilità del contratto dal sacramento, can. 1055
 - proprietà essenziali, can. 1056
 - atto costitutivo essenziale del matrimonio, can. 1057
 - diritto al matrimonio, can. 1058
 - inabilità dei nubendi stabilita dal diritto a contrarre valido
matrimonio, cann. 1073-1082
 - competenza ecclesiale e civile sul matrimonio, can. 1059.
 - presunzione di validità del matrimonio, can. 1060
 - matrimonio rato, rato e consumato, putativo,
quando il matrimonio si presume consumato, can. 1061
 - promessa di matrimonio, can. 1062.
 - accertamenti e permessi per assistere lecitamente
la matrimonio, can. 1114
 - rito da seguire, cann. 1119, 1120.
 - annotazione del matrimonio, can. 1121-1123
 - effetti del matrimonio: vincolo perpetuo ed esclusivo, can. 1134
 - comunità di vita coniugale, can. 1135
 - educazione della prole, can. 1136.
 - legittimità dei figli, can. 1137

- presunzione di legittimità, can. 1138 e legittimazione, can. 1139, 1140.
- cura pastorale del matrimonio: obblighi dei pastori di anime, can. 1163.
- compito dell'ordinario, can. 1064, 1128.
- requisiti: i sacramenti della conservazione, della penitenza e dell'Eucarestia, can. 1065.
- deve risultare che non ci sono ostacoli alla celebrazione valida e lecita, can. 1066.
- indagine previa secondo le norme della Conferenza Episcopale, deve esserne informato l'assistente, can. 1067, 1070.
- licenza dell'ordinario del luogo ad assistere al matrimonio: can. 1071.
- si distolgano i nubendi dal celebrare il matrimonio in età prematura, can. 1072.
- forma canonica ordinaria del matrimonio: modalità ed eccezioni, can. 1108 §1.
- chi si intende per assistente, can. 1108, §2.
- lo sono in forza dell'ufficio l'ordinario ed il parroco, can. 1109, 1110, i quali hanno potestà di delegare in modo generale o speciale, can. 1111, 1113.
- delega a un laico, can. 1112.
- dispensa dalla forma, can. 1127 §2.
- in pericolo di morte, can. 1079.
- forma straordinaria del matrimonio: alla presenza dei soli testimoni, can. 1116.
- nel matrimonio misto, can. 1116.
- nel matrimonio misto, can. 1117, 1227 §1.
- attentato di matrimonio: quando esiste un vincolo precedente, can. 1085.
- quando si è vincolati da voto pubblico perpetuo, can. 1088.
- quando si è causata la morte del coniuge *intuitu matrimonii* o si ha cooperato ad essa, can. 1090.

- l'attentato è causa di rimozione ipso iure del chierico dall'ufficio, can. 194, di dimissioni *ipso facto* del religioso dall'istituto, can. 694 e dalla società di vita apostolica, can. 746
- genera irregolarità a ricevere gli ordini, can. 1041
- per attentato di matrimonio il chierico è punito con la sospensione *latae sententiae* e altre privazioni compresa la dimissione dallo stato clericale, can. 1394 §1, il religioso di voti perpetui con l'interdetto *latae sententiae*, can. 1394 §2.
- convalidazione semplice del matrimonio nullo: a causa di un impedimento dirimente, si richiede che cessi l'impedimento e si rinnovi il consenso, can. 1156
- in caso di impedimento pubblico o che sia impossibile provare, can. 1158
- per vizio di consenso, can. 1159
- per vizio di forma, can. 1160
- nel caso perplesso, can. 1080
- notifica al parroco per l'annotazione, can. 1123.
- tentativo del giudice di spingere i coniugi a convalidare il matrimonio, can. 1676.
- sanazione in radice: convalidazione del matrimonio nullo senza rinnovazione del consenso e con effetti retroattivi, can. 1161
- mancanza di consenso, cann. 1162, 1163
- sanazione all'insaputa di uno o di entrambi i coniugi, can 1064
- concessione da parte della Sede Apostolica, o del Vescovo Diocesano in casi singoli ed in determinate condizioni, can. 1165.
- scioglimento del matrimonio: il matrimonio rato e consumato è indissolubile, can. 1141
- scioglimento del matrimonio non consumato, can. 1142.
- scioglimento del matrimonio in favore della fede: per privilegio paolino, can. 1143
- interpellazione della parte non battezzata, can. 1144
- modalità della interpellazione, can. 1145.
- nuove nozze di chi ha ottenuto lo scioglimento del matrimonio, cann. 1146-1147

- per privilegio petrino in caso di poligamia, can. 1148
- per altre cause, can. 1149
- nel dubbio il privilegio della fede e del favor iuris, can. 1150
- matrimonio misto: tra un cattolico non separato dalla Chiesa con atto formale e un battezzato in un'altra comunità ecclesiale è richiesta la licenza dell'autorità competente, can. 1124
- condizioni per la concessione della licenza, can. 1125
- dichiarazioni e promesse del coniuge cattolico, can. 1126
- forma canonica del matrimonio misto, cann. 1126, 1117, 1127
- cura pastorale del matrimonio misto, can. 1128
- matrimonio dispari: tra un cattolico non separato dalla Chiesa con atto formale ed un non battezzato è richiesta dispensa dall'impedimento dirimente, can. 1086
- disposizioni circa la forma e la cura pastorale, can. 1129
- matrimonio segreto: lo può permettere l'ordinario del luogo per grave e urgente causa, can. 1130
- comporta che si mantenga il segreto sia sull'indagine previa che sulla celebrazione, can. 1131
- cessazione dell'obbligo del segreto, can. 1132
- annotazione del matrimonio segreto, can. 1133
- matrimonio per procuratore: can. 1104
- condizioni richieste, can. 1105
- licenza dell'ordinario, 1071
- matrimonio tramite interprete, can. 1106
- Codice civile - matrimonio celebrato davanti a maestri di culto cattolico, art. 82
- matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato, art. 83
- età, art. 84
- interdizione per infermità di mente, art. 85
- libertà di stato, art. 86
- parentela, affinità, adozione e affiliazione, art. 87

- delitto, art. 88
- divieto temporaneo di nuove nozze, art. 89
- assistenza del minore, art. 90
- pubblicazione, art. 93
- luogo della pubblicazione, art. 94
- durata della pubblicazione, art. 95
- richiesta della pubblicazione, art. 96
- documenti per la pubblicazione, art. 97
- rifiuto della pubblicazione, art. 98
- termine per la celebrazione del matrimonio, art. 99
- riduzione del termine e omissione della pubblicazione, art. 100
- matrimonio in imminente pericolo di vita, art. 101
- persone che possono fare opposizione, art. 102
- atto di opposizione, art. 103
- effetti dell'opposizione, art. 104
- luogo della celebrazione, art. 106
- forma della celebrazione, art. 107
- inopponibilità di termini e condizioni, art. 108
- celebrazione in un comune diverso, art. 109
- celebrazione fuori della casa comunale, art. 110
- celebrazione per procura, art. 111
- rifiuto della celebrazione, art. 112
- matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile, art. 113
- matrimonio dello straniero nello Stato, art. 116
- matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88, art. 117
- interdizione, art. 119
- incapacità di intendere o di volere, art. 120

- violenza ed errore, art. 122
- simulazione, art. 123
- vincolo di precedente matrimonio, art. 124
- azione del pubblico ministero, art. 125
- separazione dei coniugi in pendenza del giudizio, art. 126
- intrasmissibilità dell'azione, art. 127
- matrimonio putativo, art. 128
- diritti dei coniugi in buona fede, art. 129
- responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo, art. 129 bis
- atto di celebrazione del matrimonio, art. 130
- possesso di stato, art. 131
- mancanza dell'atto di celebrazione, art. 132
- prova della celebrazione risultante da sentenza penale, art. 133

MATRIMONIO. PROMESSA DI MATRIMONIO.

- Codice canonico - definizione, can. 1062
- Codice civile - effetti, art. 79
- restituzione dei doni, art. 80
- risarcimento dei danni, art. 81

MATRIMONIO. SCIoglimento DEL MATRIMONIO.

- Leggi speciali - disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (estratto).
L. 1 dicembre 1970, n. 898 (artt. 1, 2)

MINORE

- Codice canonico - definizione, can. 97
- potestà dei genitori o dei tutori, can. 98
- domicilio, can. 105

- prima dei sedici anni non sono passibili di alcuna pena, can. 1323
- compiuti i sedici anni la pena può essere loro mitigata
o sostituita, can. 1324
- i minori devono essere istruiti sul significato del matrimonio,
can. 1063
- celebrazione ed assistenza al matrimonio tra minori, can. 1071
- Codice civile
- maggiore età, capacità di agire, art. 2
- domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto, art. 45
- età, art. 84
- assistenza del minore, art. 90
- capacità del minore, art. 165
- esercizio della potestà dei genitori, art. 316
- impedimento di uno dei genitori, art. 317
- esercizio della potestà, art. 317 bis
- abbandono della casa del genitore, art. 318
- rappresentanza e amministrazione, art. 320
- nomina di un curatore speciale, art. 321
- inosservanza delle disposizioni precedenti, art. 322
- atti vietati ai genitori, art. 323
- usufrutto legale, art. 324
- casi di incapacità, art. 591
- capacità di donare, art. 774
- responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori
e dei maestri d'arte, art. 2048
- PENSIONE
- Codice canonico
- acquisizione della pensione del religioso da parte
dell'Istituto, can. 668
- al parroco rimosso il Vescovo può provvedere
con una pensione, can. 1746

- è privato dei frutti della pensione chi incorre in una scomunica, can. 1331
- è privato dei frutti della pensione chi incorre in una sospensione, can. 1333.

PREZZO

- Codice canonico - nella alienazione dei beni ecclesiastici, cann. 1294, 1305.
- Codice civile - vendita, nozione, art. 1470
- determinazione del prezzo affidato ad un terzo, art. 1473
- mancanza di determinazione espressa del prezzo , art. 1474
- pericolo di rivendica, art. 1481
- cosa gravata da garanzia reale o altri vincoli, art. 1482
- effetti della garanzia, art. 1492.
- pagamento del prezzo, art. 1498
- interessi compensativi sul prezzo, art. 1499
- diritti del conduttore in caso di riparazioni, art. 1584
- obbligazioni principali del conduttore, art. 1587.

PROPRIETÀ

- Codice canonico - Acquisizione e perdita della proprietà per prescrizione, cann. 197-199, 1268-1270
- rinuncia alla proprietà da parte del religioso, cann. 668, 741
- rinuncia alla proprietà da parte del religioso elevato all'episcopato, can. 706
- proprietà dei cimiteri, cann. 1240, 1241
- proprietà dei beni: appartiene alla persona giuridica che li ha acquistati, can. 1256
- ne ha diritto nativo la Chiesa cattolica, cann. 1254, 1259.
- tutela della proprietà, can. 1284.

	- proprietà dei santuari, can. 1232
	- proprietà di privati su oggetti sacri, can. 1171
	- proprietà di privati su documenti giudiziari, can. 1475
Costituzione	- art. 42
Codice civile	- contenuto del diritto, art. 832
	- beni di interesse storico e artistico, art. 839
	- sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, art. 840
	- piani regolatori, art. 869
	- diritto sulle acque esistenti nel fondo
	- modi di acquisto, art. 922
	- cose suscettibili di occupazione, art. 923
	- sciami di api, art. 924
	- animali mansuefatti, art. 925
	- migrazione di colombi, conigli e pesci, art. 926
	- cose ritrovate, art. 927
	- pubblicazione del ritrovamento, art. 928
	- acquisto di proprietà della cosa ritrovata, art. 929
	- premio dovuto al ritrovatore, art. 930
	- equiparazione del possessore o detentore al proprietario, art. 931
	- tesoro, art. 932
	- rigetti del mare e piante sul lido. relitti aeronautici, art. 933
	- opere fatte sopra o sotto il suolo, art. 934
	- opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui, art. 935
	- opere fatte da un terzo con materiali propri, art. 936
	- opere fatte da un terzo con materiali altrui, art. 937
	- occupazione di porzione di fondo attiguo, art. 938
	- unione e commistione, art. 939
	- specificazione, art. 940

- alluvione, art. 941
- terreni abbandonati dalle acque correnti, art. 942
- laghi e stagni, art. 943
- avulsione, art. 944
- isole e unioni di terra, art. 945
- alveo abbandonato, art. 946
- mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso, art. 947
- azione di rivendicazione, art. 948
- azione negatoria, art. 949
- azione di regolamento di confini, art. 950
- azione per apposizione di termini

RETRIBUZIONE

- Codice canonico - retribuzione dei canonici, can. 506
- Costituzione - art. 36
- Codice civile - retribuzione, art. 2099

TESTAMENTO

- Codice canonico - dei religiosi, can. 668
- Codice civile - testamento, art. 587
- disposizioni a titolo universale e a titolo particolare, art. 588
- testamento congiuntivo o reciproco, art. 589
- conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle, art. 590
- casi di incapacità, art. 591
- figli naturali riconosciuti o riconoscibili, art. 592
- assegno ai figli naturali non riconoscibili, art. 594

- incapacità del tutore e del protutore, art. 596
- incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete, art. 597
- incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto, art. 598
- persone interposte, art. 599
- forme, art. 601
- testamento olografo, art. 602
- testamento pubblico, art. 603
- testamento segreto, art. 604
- formalità del testamento segreto, art. 605
- nullità del testamento per difetto di forma, art. 606
- validità del testamento segreto come olografo, art. 607
- ritiro di testamento segreto o olografo, art. 608
- pubblicazione del testamento olografo, art. 620
- pubblicazione del testamento segreto, art. 621
- comunicazione dei testamenti alla pretura, art. 622
- comunicazioni agli eredi e legatari, art. 623
- revocabilità del testamento, art. 679
- revocazione espressa, art. 680
- revocazione della revocazione, art. 681
- testamento posteriore, art. 682
- testamento posteriore inefficace, art. 683
- distruzione del testamento olografo, art. 684
- effetti del ritiro del testamento segreto, art. 685
- alienazione e trasformazione della cosa legata, art. 686
- revocazione per sopravvenienza di figli, art. 687
- facoltà di nomina e di sostituzione, art. 700
- persone capaci di essere nominate, art. 701
- accettazione e rinuncia alla nomina, art. 702

- funzioni dell'esecutore testamentario, art. 703
- rappresentanza processuale, art. 704
- apposizione di sigilli e inventario, art. 705
- divisione da compiersi dall'esecutore testamentario, art. 706
- consegna dei beni all'erede, art. 707
- disaccordo tra più esecutori testamentari, art. 708
- conto della gestione, art. 709
- esonero dell'esecutore testamentario, art. 710
- retribuzione, art. 711
- spese, art. 712

TUTORE

- Codice canonico
 - definizione, can. 98
 - in giudizio è necessario il tutore, can. 1478
 - designazione del tutore, can. 1479
 - diritto del tutore a rinunciare all'istanza, can. 1524
- Codice civile
 - apertura della tutela, art. 343
 - funzioni del giudice tutelare, art. 344
 - denunce al giudice tutelare, art. 345
 - nomina del tutore e del protutore, art. 346
 - tutela affidata a enti di assistenza, art. 354
 - protutore, art. 355
 - funzioni del tutore, art. 357
 - doveri del minore, art. 358
 - inventario, art. 362
 - formazione dell'inventario, art. 363
 - contenuto dell'inventario, art. 364
 - inventario di aziende, art. 365

- ben amministrati da curatore speciale, art. 366
- dichiarazione di debiti o crediti del tutore, art. 367
- omissione della dichiarazione, art. 368
- deposito di titoli e valori, art. 369
- amministrazione prima dell'inventario, art. 370
- provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione, art. 371
- investimento di capitali, art. 372
- titoli al portatore, art. 373
- autorizzazione del giudice tutelare, art. 374

APPENDICI

1. L. 27 maggio 1929 n. 810
Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato,
sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 (estratto)

2. L. 25 marzo 1985 n. 121
Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato
a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa sede (estratto).

3. L. 20 maggio 1985, n. 222.
Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

CODICE DELL'ECONOMO

Il Codice dell'Economo è un nuovo volume di utilizzazione pratica che riporta progressivamente sulle pagine a raffronto la legislazione canonica e la legislazione civilistica italiana su specifici argomenti aggiornati alle ultime modifiche (matrimonio, compravendita, locazione ecc.).

Questo volume di legislazione comparata si prospetta come un nuovo ed utile strumento per gli economisti, parroci, avvocati, biblioteche e cultori della materia che hanno la necessità di reperire velocemente le norme nei due ordinamenti ed esaminarle congiuntivamente per loro pratica attuazione.

L'opera è stata concepita in maniera snella ed essenziale per rinvenire immediatamente gli istituti canonici e civili evidenziandone le affinità e le differenze.

Il volume è corredato da un indice analitico per argomenti delle norme contenute nel codice con rinvio immediato alla legislazione canonica e a quella civile.

Ogni sforzo è stato diretto alla massima accuratezza e aggiornamento della legislazione vigente.

L'originalità e la pratica utilizzazione dell'opera radicano i presupposti per un indispensabile strumento di lavoro, di studio e di consultazione, costituendo un continuo, valido, quotidiano ausilio per l'utente.